



Prefettura di Bari

ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA E DEL
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA DI DOMENICA 23
E LUNEDÌ 24 NOVEMBRE 2025.

"PROPAGANDA ELETTORALE" **INTESA**

In data 3 novembre 2025, alle ore 16.00, presso questa Prefettura, si è tenuta una riunione per la disciplina della propaganda elettorale in occasione delle consultazioni per l'elezione del Presidente della Giunta e del consiglio regionale della Puglia di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.

Alla riunione, presieduta dal Prefetto di Bari, dott. Francesco Russo, coadiuvato dalla dott.ssa Cinzia Carrieri, Viceprefetto Vicario, hanno partecipato:

il Sindaco delle Città metropolitane di Bari Vito Leccese;

il Questore dott. Massimo Gambino;

per il Comando Provinciale dei Carabinieri Magg. Esposito Francesco;

per il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Ten. Col. Daniele Ruccia;

i rappresentanti dei partiti e movimenti politici di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante della presente intesa.

Sono altresì presenti il dirigente dell'Ufficio Elettorale del Comune di Bari e il delegato del Comandante della Polizia Municipale di Bari.

La presente riunione è finalizzata a consentire lo svolgimento sereno della campagna elettorale, in un clima di dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle consuetudini elettorali garantendo la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, monumentale ed artistico.

In particolare, i partecipanti alle competizioni elettorali si impegnano a rispettare e a far rispettare:

- **le norme della Costituzione in base alle quali "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione" (art. 21), nonché di "riunirsi pacificamente..." (art. 17),** attenendosi al più assoluto rispetto delle norme contenute nella legge 10 dicembre 1993, n. 515 – come modificata dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni, nonché delle altre disposizioni contenute nella legge 4 aprile



Prefettura di Bari

1956, n. 212, nella legge 24 aprile 1975, n. 130 e nella legge 25 marzo 1993, n. 81;

- **Il divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione** dalla data di convocazione dei comizi e fino alla conclusione delle operazioni di voto, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - *"Disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"*.

Trova altresì applicazione l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

Tanto premesso, si precisa che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze.

- **il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun Comune**, nonché **il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni** (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, **su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e dell'estetica cittadina** (art. 162 del D.lgs. 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Ogni Amministrazione Comunale, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, (D.lgs. n. 507/93), nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte di vetro dei comitati elettorali).

Le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio **sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile** (art.



Prefettura di Bari

15 della legge n. 515/93 così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Legge Finanziaria 2007).

Viene ricordato, altresì, che in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n. 515/93).

Nell'occasione sono state richiamate le modifiche apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212 dall'art. 1, comma 400, lett. h), dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014); tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta.

Le parti politiche convenute si impegnano, inoltre, a ricordare agli elettori ed ai propri rappresentanti le fondamentali regole della campagna elettorale **che devono essere necessariamente rispettate**, adottando le opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate, ed in particolare che:

1. **devono essere rispettati i manifesti affissi regolarmente**, che pertanto, non devono essere strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n. 130/75);
2. **sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici** assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75);
3. **dal trentesimo giorno** precedente la data fissata per la consultazione elettorale (**venerdì 24 ottobre 2025**) **è vietata ogni forma di propaganda elettorale, luminosa o figurativa, a carattere fisso – ivi compresi gli striscioni, gli stampati esposti nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre e dei balconi – in luogo pubblico**, con esclusione delle insegne indicanti le sedi dei partiti.
Le sedi dei comitati elettorali possono considerarsi equiparate a quelle dei partiti se regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, ossia alla data del **mercoledì 24 settembre 2025** (art. 1, comma 4, della legge n. 212/56 e circolare a carattere permanente del Ministero dell'Interno – Servizi Elettorali n. 1943/V);
4. nel medesimo periodo **è vietata, altresì, ogni forma di propaganda luminosa mobile** (art. 6 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75) e cioè quella eseguita su mezzi mobili con



Prefettura di Bari

apparecchi luminosi. Al contrario deve ritenersi ammessa ogni forma di **propaganda figurativa non luminosa** eseguita con mezzi mobili, quali automezzi, roulotte, ecc, che però non possono essere lasciati in sosta nelle vie o piazze o altri luoghi pubblici;

5. **non possono essere lanciati volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico** (art. 6 della legge n. 212/56 così come modificato dall'art. 4 della legge n. 130/75), mentre ne è consentita la distribuzione a mano;
6. da venerdì **24 ottobre 2025** a venerdì **21 novembre 2025 compreso**, **possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso all'Autorità di P.S.**, previsto dall'art. 18 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Durante detto periodo, **l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale** e solamente dalle ore 09,00 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente (art. 7 comma 2, della legge n. 130/75).
7. **utilizzo di QR code (Quick Response Code) su cartelloni pubblicitari** – Tale particolare modalità di comunicazione, rientra tra le forme di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso, come tale vietata dall'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come modificato dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975, n. 130, se non è inserita all'interno degli appositi spazi gratuiti a ciò destinati dal Comune in un'ottica di "*par condicio*" fra coloro che a norma dell'art. 52, secondo comma, della legge n. 352/1970 hanno titolo all'assegnazione di uno spazio di propaganda elettorale. (cfr. "*Raccolta pareri in materia elettorale*" espressi dalla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'interno);
8. sino al penultimo giorno antecedente la data di votazione (**21 novembre 2025**), **sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggi politici su quotidiani e periodici**: a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati; c) pubblicazioni di confronto tra più sostenitori (art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 28/2000). Si segnala che nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 238 del 13 ottobre 2025 è stato pubblicato il provvedimento in data 9 ottobre 2025 della Commissione Parlamentare per l'Indirizzo Generale e la Vigilanza dei Servizi Radiotelevisivi, recante: "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il*



Prefettura di Bari

rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Campania, Puglia e Veneto indette per i giorni domenica 23 novembre e lunedì 24 novembre 2025".

Si evidenzia, inoltre, che sul sito dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), è pubblicata la delibera relativa al regolamento concernente la disciplina relativa al rilascio dei titoli autorizzatori alla fornitura di servizi di media audiovisivi e radiofonici via satellite, su altri mezzi di comunicazione elettronica e a richiesta (Delibera n. 295/23/CONS).

9. **dal 15° giorno** antecedente quello della votazione (**sabato 8 novembre 2025**) sino alla chiusura delle operazioni di voto, **è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito dell'elezione** e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto (art. 8 della legge n. 28/2000). L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni; è opportuno, però, che la stessa avvenga a debita distanza dagli edifici sede di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Inoltre, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione (vale a dire dopo le ore 15.00 di lunedì 24 novembre 2025) può essere consentita la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali, nonché del risultato dello scrutinio purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio;
10. **dal giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 22 novembre a lunedì 24 novembre 2025, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.** Nei giorni destinati alla votazione è altresì vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali (art. 9 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 8 della legge n. 130/75). È consentita, invece, la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 1 della legge n. 130/75);
11. nel periodo di divieto di propaganda elettorale le parti convenute si impegnano **a non far utilizzare alcun mezzo aereo ai fini della propaganda stessa**; la Prefettura interesserà le competenti Autorità affinché vigilino sulle autorizzazioni, anche ai fini della sicurezza dei voli.



Prefettura di Bari

Modalità di svolgimento dei comizi

Le parti politiche convenute, nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati e giuste consuetudini elettorali consolidate convengono che:

- i sigg. Sindaci procederanno all'individuazione delle piazze che potranno ospitare i comizi elettorali e concordare intese, con le forze politiche, per stabilire, eventualmente tramite sorteggio, le modalità di utilizzo dei luoghi individuati e le fasce orarie di svolgimento dei comizi;¹
- in ogni caso, sarà comunque effettuata comunicazione, preventivamente, a meri fini organizzativi, all'Autorità locale di pubblica sicurezza **(Questura, per il comune di Bari; Commissariato di P.S./Sindaco quale ufficiale di Governo, ove manchi il primo, per gli altri comuni dell'Area Metropolitana)**, almeno 48 ore prima e non prima di tre giorni, del luogo e dell'orario di svolgimento dei comizi;
- nelle località ove non si proceda ad intese preventive, in caso di comunicazioni concomitanti per luogo e ora, sarà seguito il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle comunicazioni, lasciando un congruo intervallo (almeno 30 minuti) tra la fine di un comizio e l'inizio del successivo in modo da assicurare il regolare deflusso del pubblico, nonché l'effettuazione delle operazioni materiali connesse ai comizi stessi; analoga comunicazione, per i profili di competenza, sarà fatta ai competenti uffici comunali;
- A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della Regione Puglia, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti;
- i comizi potranno espletarsi tutti i giorni, fino al 19 novembre prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del 20 e 21 novembre, ultimi due giorni di campagna elettorale, i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00;

L'uso della piazza o di qualsiasi altro luogo pubblico destinato ai comizi sarà consentito a ciascuno per la durata massima

¹ In sede di intesa, per il Comune di Bari, si veda la postilla in calce alla presente intesa.



Prefettura di Bari

complessiva di centoventi minuti oltre trenta minuti per i tempi tecnici su richiamati;

- lo spazio già prenotato sarà ceduto, a condizioni di reciprocità, per i comizi dei Presidenti nazionali e dei Segretari nazionali o Coordinatori nazionali dei partiti o gruppi politici, previa tempestiva comunicazione all'Autorità locale di P.S., fatto salvo il diritto dei partiti e/o dei movimenti e/o dei comitati, di accordarsi in merito allo scambio reciproco o rinuncia all'utilizzazione degli spazi già concordati per lo svolgimento dei comizi;
- saranno evitati comizi in località ed orari che possano disturbare la quiete di ospedali e case di cura, le funzioni religiose, le attività delle scuole e nelle immediate adiacenze dei mercati;
- non saranno distribuiti o venduti durante lo svolgimento dei comizi di altre formazioni politiche o di avversi sostenitori, materiale di propaganda, giornali e volantini, e non sarà effettuata raccolta firme.

Nessuno dovrà recare disturbo ai comizi stessi e ogni impegno sarà posto per evitare eccessi ed intemperanze verbali.

Non sarà, pertanto, ammesso il contraddittorio con gli avversi sostenitori nei comizi all'aperto. Nei locali aperti al pubblico il contraddittorio sarà ammesso solo nella forma del dibattito preventivamente richiesto e concordato tra le parti interessate, con l'obbligo di darne avviso scritto, **almeno 24 ore prima, alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza**. Gli altoparlanti fissi potranno essere usati nelle ore e con le modalità stabilite per i comizi e in modo da non arrecare disturbo ai comizi stessi e da non turbare il libero svolgimento della vita cittadina.

Per l'organizzazione di comizi in sale cinematografiche e teatrali saranno presi preventivi accordi con i rispettivi gestori, i quali ne daranno tempestivo avviso agli Organi di Polizia.

Si ribadisce che, sempre nel rispetto delle norme regolamentari, è consentito alle Amministrazioni comunali, senza oneri a proprio carico, mettere a disposizione dei partecipanti alla campagna elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti.

Non saranno effettuati comizi in concomitanza di tempo e di luogo con lo svolgimento di eventuali processioni religiose previste durante il periodo della campagna elettorale.



Prefettura di Bari

Ferma restando la disciplina normativa dell'occupazione di spazio pubblico, è consentita l'utilizzazione dei gazebo per un più agevole esercizio delle forme di propaganda consentite dalle leggi quali ad esempio, la distribuzione di volantini o altro materiale di propaganda, ma solo a determinate condizioni:

- non devono presentare, all'esterno, raffigurazioni, fotografie, simboli diciture o colori che direttamente o indirettamente richi amino formazioni politiche;
- non devono essere affissi drappi, striscioni, manifesti e quant'altro sia riconducibile a forme di propaganda elettorale a carattere fisso, in violazione degli art. 6, primo comma, e art. 8, terzo comma, della legge n. 212/1956, e successive modificazioni;
- non devono essere collocati a meno di cento metri dai luoghi riservati ai comizi;
- **all'interno e all'esterno di tali strutture è consentito esporre bandiere, allorquando le stesse servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.**

Si richiamano al riguardo i pareri nn. 41 e 48/2006 espressi dal Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali.

Inoltre, le parti politiche convenute concordano:

- a) di evitare manifestazioni folcloristiche musicali a carattere politico – quali festival e feste di partiti, movimenti e comitati – capaci di impegnare piazze ed aree pubbliche concordate per i comizi per ampi lassi di tempo sì da determinare una monopolizzazione di fatto delle stesse;
- b) di osservare i provvedimenti con i quali il Garante per la protezione dei dati personali ha indicato i presupposti e le garanzie in base ai quali i soggetti partecipanti alla competizione elettorale possono utilizzare lecitamente dati personali a fini di comunicazione politica e di propaganda elettorale.

I convenuti, infine, concordano sulla necessità di rispettare il divieto di utilizzare le liste elettorali sezionali, già impiegate nei seggi e nelle quali sono stati annotati dati relativi ai votanti, ritenendo illecite le compilazioni da parte degli scrutatori e dei rappresentanti di partito/movimento politico/ degli elenchi di persone che si sono astenute dal voto.

Al termine della riunione si raccomanda quanto segue:



Prefettura di Bari

- gli Organi incaricati della vigilanza intensificheranno i controlli istituzionalmente previsti sulle società che svolgono attività di affissione dei manifesti elettorali;
- le parti intervenute adotteranno opportune iniziative dissuasive nei confronti dei propri associati che non osserveranno le norme di legge richiamate e quanto sopra concordato.

Il presente verbale sarà, pertanto, inviato a tutti i Sindaci e Commissari Straordinari dei comuni dell'Area Metropolitana di Bari e ai delegati delle liste, oltre che pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura - U.T.G. di Bari all'indirizzo: <https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/bari>.

Di quanto innanzi si è redatto il presente verbale sul cui contenuto gli intervenuti convengono.

*Intesa relativa al Comune di Bari:

Su proposta del Sindaco di Bari, si è convenuto che saranno individuati nell'immediatezza, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, i luoghi da rendere disponibili per lo svolgimento dei comizi.

A tal proposito, fermo restando il rispetto delle fasce orarie di tenuta dei comizi (tutti i giorni, fino al 19 novembre prossimo, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,00; per le giornate del 20 e 21 novembre, ultimi due giorni di campagna elettorale, i comizi sono consentiti fino alle ore 24,00), si precisa che non verrà effettuato alcun sorteggio preventivo per l'assegnazione dei luoghi e delle fasce orarie, atteso che il Comune si impegna ad osservare il rigoroso rispetto della cronologia della presentazione delle istanze, che dovranno essere prodotte esclusivamente all'indirizzo pec: elettoriale.comunebari@pec.rupar.puglia.it.

A tal riguardo è stato altresì concordato che ciascuna coalizione avrà a disposizione per l'uso della medesima piazza o luogo aperto al pubblico destinato ai comizi, la durata massima giornaliera complessiva di centoventi minuti compresi i tempi tecnici. Quanto sopra in ossequio al principio della *par condicio*.

Avuto, inoltre, riguardo all'allestimento dei csd. "Gazebo", nel richiamare quanto indicato al paragrafo *"Modalità di svolgimento delle attività nei Gazebo"*, è stato condiviso che l'utilizzo degli stessi dovrà essere limitato alle fasce orarie consentite per i comizi elettorali.

Bari, 3 novembre 2025



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

COMUNE	INCARICO	FIRMA
ACQUAVIVA DELLE FONTI	UFFICIO ELETTORALE	<i>[Signature]</i>
ADELFA		
ALBEROBELLO		
ALTAMURA		
BARI	<i>[Signature]</i> (UFFICIO ELETTORALE) Polizia Locale	<i>[Signature]</i>
BINETTO		
BITETTO		
BITONTO	<i>[Signature]</i> (Vice Commissario Delegato)	<i>[Signature]</i>
BITRITTO		
CAPURSO		
CASAMASSIMA	<i>[Signature]</i> (Ass. Bilancio)	
CASSANO DELLE MURGE	<i>[Signature]</i> TOMMASO FRANCESCHI UFFICIO ELETTORALE	<i>[Signature]</i>
CASTELLANA GROTTA		
CELLAMARE		
CONVERSANO	COMANDANTE P.L.	<i>[Signature]</i>
CORATO	DELEGATO VICE COMMISSARIO	<i>[Signature]</i>
GIOIA DEL COLLE	FUNZIONARIO	<i>[Signature]</i>
GIOVINAZZO		
GRAVINA IN PUGLIA		
GRUMO APPULA		
LOCOROTONDO	SINDACO UFF. LE ELETTORALE	<i>[Signature]</i> <i>[Signature]</i>



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bari

COMUNE	INCARICO	FIRMA
MODUGNO	DOT. LUCA RIZZO RESPONSABILE ELETTORALE	<i>[Signature]</i>
MOLA DI BARI		
MOLFETTA		
MONOPOLI		
NOCI		
NOICATTARO		
PALO DEL COLLE		
POGGIORSINI		
POLIGNANO A MARE		
PUTIGNANO		
RUTIGLIANO		
RUVO DI PUGLIA		
SAMMICHELE DI BARI		
SANNICANDRO DI BARI	FUNZIONARIO	<i>[Signature]</i>
SANTERAMO IN COLLE		
TERLIZZI		
TORITTO		
TRIGGIANO	SINDACO	<i>[Signature]</i>
TURI		
VALENZANO		



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Candidato Presidente ANTONIO DECARO			
<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Lista</i>	<i>Firma</i>
DE LETTERIIS	Gerardo	Alleanza Verdi e Sinistra	
POLITO	Francesco Saverio	Alleanza Verdi e Sinistra	
MINCUZZI	Massimo	Per la Puglia Decaro Candidato Presidente	
SANTORUVO	Giuseppe	Per la Puglia Decaro Candidato Presidente	
PRIOLO	Antonino	Decaro Presidente	
INCANTALUPO	Domenico	Decaro Presidente	
FUMAI	Giuseppe	Partito Democratico Candidato Presidente Decaro	
MATERA	Girolamo	Partito Democratico Candidato Presidente Decaro	
CINQUEPALMI	Luca	Movimento 5 Stelle	
SACCO	Roberto Enzo Massimo	Movimento 5 Stelle	
MASSARO	Francesco	Avanti Popolari con Decaro Presidente	
SPIRANTE	Giuseppe	Avanti Popolari con Decaro Presidente	



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo
Area Raccordo con gli Enti Locali - Consultazioni Elettorali

Candidato Presidente ADA DONNO			
<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Lista</i>	<i>Firma</i>
DE MARIO	Franco	Puglia Pacifista e Popolare	
COLANTUONO	Gaetano	Puglia Pacifista e Popolare	

Candidato Presidente SABINO MANGANO			
<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>	<i>Lista</i>	<i>Firma</i>
MANGANO	Cataldo	Alleanza Civica per la Puglia	
MARZO	Salvatore	Alleanza Civica per la Puglia	

